

## Corte costituzionale

### Giudicato penale

#### La decisione

**Giudicato penale - Ergastolo - Giudizio abbreviato - *Lex mitior* - Giurisprudenza europea - Questione di legittimità costituzionale - Illegittimità - Inammissibilità** (C.e.d.u., artt. 6, 7; Cost., artt. 3, 117; C.p.p., artt. 442, co. 2; D.L. 24 novembre 2000, n. 341, conv. con modificaz. in L. 19 gennaio 2001, n. 4, artt. 7, 8).

*È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, co. 1, del decreto legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, con riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7, C.e.d.u., e ne va pertanto dichiarata l'illegittimità, essendo stata correttamente sollevata dal giudice a quo in assenza di una specifica pronuncia della Corte e.d.u. sul caso concreto.*

*È viceversa inammissibile la questione di legittimità costituzionale della stessa norma, con riferimento all'art. 3 Cost. perché non attiene alla necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte europea, cioè al solo caso che possa giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione.*

CORTE COSTITUZIONALE, GALLO, *Presidente* - LATTANZI, *Relatore*, 18 luglio 2013, n. 210.

Il testo completo della sentenza in commento è consultabile sul sito [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it).

1. Attesa da tempo, la pronuncia in evidenza risolve la questione sollevata dalle Sezioni unite della Cassazione (ordinanza del 10 settembre 2012, Ercolano, commentata da GAITO, SANTORIELLO, *Giudizio abbreviato ed ergastolo: un rapporto ancora difficile*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 1201; GAMBARDIELLA, *Overruling favorevole della Corte europea e revoca del giudicato di condanna: a proposito dei casi analoghi alla sentenza "Scoppola"*, e MUSIO, *Di nuovo alla Corte costituzionale il compito di tracciare il confine tra tutela dei diritti fondamentali e limite del giudicato nazionale*, in *Cass. pen.*, 2012, 3981 ss.; VIGANÒ, *Figli di un Dio minore? Sulla sorte dei condannati all'ergastolo in casi analoghi a quello deciso dalla Corte EDU in Scoppola c. Italia*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it)), in ordine alla legittimità costituzione degli artt. 7 e 8 del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, con riferimento agli artt. 3 e 117, co. 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7, C.e.d.u., nella parte in cui tali disposizioni

interne operano retroattivamente.

Più specificamente, la problematica si è resa evidente in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola L. 16 dicembre 1999, n. 479, c.d. Carotti, sono stati giudicati successivamente, nella vigenza del decreto legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo (per un'attenta disamina delle conseguenze processuali scaturite dalla successione delle leggi nel tempo, si rinvia alle meditate pagine di GAITO, *Nuovo giudizio abbreviato, procedimenti in corso e cultura del "giusto processo"*, in *Giur. it.*, 2000, 1007; MARZADURI, *Sui rapporti tra abbreviato ed ergastolo. Vera interpretazione o intervento autonomo?*, in *Guida dir.*, 2000, 27, 102; ROMBI, *La controversa questione dell'applicabilità retroattiva dell'art. 442, 2° comma c.p.p.*, in *Giur. it.*, 2000, 1459; ABBATI, *Il nuovo giudizio abbreviato tra tempus regit actum e favor rei*, in *Giur. it.*, 2001, 1008; ma anche, più di recente, GALLUZZO, *Retroattività dell'art. 442 c.p.p.: agli sgoccioli l'era del tempus regit actum?*, in *questa rivista*, 2011, 255 ss.; FONSECA, *Giudizio abbreviato e successione di leggi nel tempo verso nuovi equilibri in executivis*, *ivi*, 2012, 714).

In sede di legittimità, il ricorso era stato assegnato alla massima composizione per l'importanza della tematica, relativa alla possibilità per il giudice dell'esecuzione, in attuazione dei principi enunciati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza Scoppola c. Italia del 2009, di sostituire la pena dell'ergastolo inflitta all'esito del rito abbreviato con la pena di trenta anni di reclusione, modificando in tal modo il giudicato con l'applicazione della legge più favorevole tra quelle succedutesi. Rilevato un contrasto tra le norme interne citate e le norme convenzionali e costituzionali di riferimento, il Giudice nomofilattico ha ritenuto di dover necessariamente sollevare la questione di legittimità per ovviare ad un problema strutturale dell'ordinamento, i cui effetti perduranti devono perciò essere eliminati.

2. La Consulta, conseguentemente, ritenendo tale scelta operativa in linea con il sistema, ha puntualizzato che il precedente europeo non debba considerarsi alla stregua di una c.d. sentenza pilota e che dunque sarebbe precluso «all'Italia di limitarsi a sostituire la pena dell'ergastolo applicata in ogni caso, ma la obblighi a porre riparo alla violazione riscontrata a livello normativo e a rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovano nelle medesime condizioni di Scoppola». Pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costi-

## ARCHIVIO PENALE 2013

tuzionale dell'art. 7 del decreto legge n. 341 del 2000, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 4 del 2001, unicamente per il primo comma e con riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., in relazione all'art. 7 C.e.d.u. Dal tenore complessivo dell'ordinanza di rimessione, infatti, ad opinione del Giudice delle leggi, emerge che la questione di legittimità costituzionale, pur coinvolgendo formalmente l'intera norma, debba invero ritenersi esclusa per il comma secondo, da applicarsi invece "a regime" per le fattispecie successive all'entrata in vigore della novella.

La questione di legittimità proposta con riferimento all'art. 3 Cost. deve poi, al contrario, ritenersi inammissibile *«perché non attiene alla necessità di conformarsi a una sentenza della Corte EDU, cioè al solo caso che [...] può giustificare un incidente di legittimità costituzionale sollevato nel procedimento di esecuzione nei confronti di una norma applicata nel giudizio di cognizione»*. Ed infine, un ulteriore profilo di inammissibilità per mancanza di motivazione sulla rilevanza della questione è stato altresì rilevato rispetto alla questione avente ad oggetto l'art. 8 del decreto legge citato, per il quale non è stato indicato l'ambito di applicabilità nel giudizio principale.